

RIFLESSIVITÀ E *RULE OF LAW*: IL PRIMATO DEL DIRITTO E IL FATTORE UMANO NELLA SUA IMPLEMENTAZIONE

di *Isabel Trujillo* *

Sommario

1. Introduzione. – 2. La riflessività in senso oggettivo. – 3. La riflessività in senso soggettivo. – 4. Riflessività e scienza giuridica. – 4.1. Riflessività e stereotipi. – 4.2. Riflessività e immaginazione dei giuristi in sistemi pluralistici. – 4.3. Riflessività e concetto di diritto. – 5. Conclusione. – Bibliografia.

1. Introduzione

La recente scoperta che un vecchio manoscritto della Magna Carta è una sua versione genuina è stata celebrata ampiamente perché si tratta di uno dei più significativi documenti nella storia mondiale delle costituzioni, cioè un pilastro della tutela dei diritti contro poteri oppressivi e – allo stesso tempo – la proclamazione solenne del principio in base al quale nessuno è al di sopra del diritto.¹ Questa lettura congiunta risolve pacificamente il problema annoso del rapporto tra il *rule of law* e la tutela dei diritti, uno dei tanti punti contestati alla prima.² In senso opposto muove la distinzione tra concezioni formali e sostanziali,³

* Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Palermo.

¹ La notizia, del 14 maggio 2025, si può leggere in <https://www.bbc.com/news/articles/cm23zjknre7o> (ultimo accesso 9 ottobre 2025).

² Cfr. J. WALDRON, *The Rule of Law as an Essentially Contested Concept*, in J. MEIERHENRICH-M. LOUGHLIN (eds.), *The Cambridge Companion to the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 121-136.

³ Cfr. P. CRAIG, *Formal and Substantive Conceptions of the Rule of*

sulla quale – ferma restando la sua chiarezza analitica –⁴ nutro grandi perplessità per varie ragioni.

Una di queste è la convinzione corrente nella cultura giuridica e politica per cui *rule of law* e diritti umani sono sinergici (art. 2 del TUE). D'altra parte, la sinergia tra *rule of law* e protezione dei diritti non significa che essi debbano essere confusi, al contrario. Ritengo che il *rule of law* sia alla base della pratica della protezione dei diritti, nella misura in cui tale protezione aspira ad essere giuridica.⁵ Da questo punto di vista alla domanda su quali diritti debbano essere garantiti dal *rule of law* all'interno degli Stati e a livello internazionale si deve rispondere a partire dall'incompatibilità tra la protezione dei diritti e l'esercizio arbitrario del potere. Un'ulteriore ragione è quella che voglio sviluppare qui, esplorando il contenuto e la portata di un principio metodologico, quello della riflessività, che potrebbe gettare una luce diversa non solo su questo problema annoso per il *rule of law*, ma anche su altri. Come spero di mostrare, la riflessività gioca un ruolo fondamentale nella configurazione del lato soggettivo del *rule of law*, cioè nella disposizione del fattore umano necessario alla sua implementazione. Non si tratta di capovolgere il principio secondo cui il governo della legge è superiore a quello degli uomini, ma piuttosto di riconoscere che nemmeno i migliori meccanismi e procedure sono in grado di limitare l'arbitrarietà del potere se non sono supportati dal contributo di coloro che li animano.

L'idea che qui voglio sviluppare prende le mosse dal progetto di ricerca alla base di questo libro,⁶ che è focalizzato sul fattore umano nella costruzione del *rule of law*. Contro la convinzione

Law: An Analytical Framework, in *Public Law*, Autumn 1997, pp. 467-487.

⁴ Sostiene che la distinzione vada in ogni caso preservata K.E. HIMMA, *What Exactly is the Problem with Judicial Supremacy? The Rule of Law, Moral Legitimacy, and the Construction of Constitutional Law*, in M.A. JOVANOVIC-K.E. HIMMA (eds.), *Courts, Interpretation, the Rule of Law*, Eleven International Publishing, The Hague, 2014, p. 16.

⁵ I diritti non costituiscono una pratica solo giuridica, ma anche etica e sociale. Cfr., tra tanti, A.K. SEN, *Elements of a Theory of Human Rights*, in *Philosophy & Public Affairs*, 32, 4, 2004, pp. 315-356.

⁶ *The Virtues of the Rule of Law as an Institutional Ethos*, Next Generation EU, Missione 4 Componente 2 – progetto Prin 2022.

che quest'ultimo possa realizzarsi grazie ai migliori sforzi di ingegneria o architettura costituzionale o al mantenimento di assetti stabiliti nel tempo, l'idea è che – oltre allo sforzo per stabilire istituzioni, procedure e regole adeguate – il *rule of law* sia anche una sfida costante per l'operatore giuridico, che volta per volta deve rispondere a questioni diverse nello sforzo di assicurare la protezione contro l'arbitrarietà del potere in cui consiste il principio del *rule of law*. A ciò servono particolari attitudini da parte di chi partecipa alla pratica giuridica, soprattutto, ma non solo, da parte dei giuristi. In effetti, il *rule of law* necessita di una conoscenza giuridica esperta, ma anche di una particolare cultura giuridica diffusa, di cui qui non potrò occuparmi.⁷ Il riferimento a queste condizioni soggettive può essere declinato in termini di attitudini, disposizioni, abilità, tratti del carattere, virtù, di cui oggi c'è un ritorno.⁸ Eviterò di entrare nelle problematiche specifiche della definizione della virtù,⁹ e ne farò un uso intuitivo per indicare caratteristiche o abilità soggettive proprie di determinati ruoli. Ciò perché in questa sede l'attenzione è rivolta ad una preconditione epistemologica, che è quella della riflessività. L'ambito di indagine prescelto è quello della scienza giuridica, cioè le caratteristiche della conoscenza giuridica esperta in relazione al *rule of law*. Distinguerò una lettura oggettiva e una soggettiva della riflessività, entrambe collegate al *rule of law*. Mi interessa soprattutto la seconda, come chiave per la conoscenza giuridica esperta.

⁷ J. RAZ, *The Law's Own Virtue*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 39, 1, 2019, pp. 1-15.

⁸ Un'introduzione in A. AMAYA, *Law and virtue theory*, in M. SELLERS-S. KIRSTE (eds.), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Springer, Dordrecht, 2019, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6519-1_159 (ultimo accesso 12 febbraio 2025). Il riferimento principale per la *Virtue Jurisprudence* è C. FARRELLY-L.B. SOLUM (eds.), *Virtue Jurisprudence*, Palgrave Macmillan, New York, 2008.

⁹ Ci sono almeno tre modi di concettualizzare la virtù: come tratto del carattere, come sensibilità, come *skill*. Cfr. C.B. MILLER, *Virtue as a Trait*, B. CLARKE, *Virtue as a Sensitivity*, M. STICHTER, *Virtue as a Skill*, in N.E. SNOW (ed.), *The Oxford Handbook of Virtue*, Oxford University Press, Oxford, 2018, online edn.

https://academic.oup.com/edited-volume/28109/chapter/212245983?log_in=true (ultimo accesso 9 ottobre 2025).

2. La riflessività in senso oggettivo

La riflessività in senso oggettivo non è altro che il principio della supremazia del diritto. È Gerald Postema a spiegare questo punto nel suo ultimo libro:

«The principle of reflexivity holds, first, that the law applies to and tempers ruling power, and second, it does so by subjecting the exercise of power to institutions and arrangements of accountability. The rule of law is robust in a polity only when there are strong and effective institutions empowered to bring that exercise into account, institutions that are themselves likewise accountable. [...] Reflexivity emphasizes one dimension of the rule of law demand of universal subjection to law. All are subject to the law; hence, as we put it in the vernacular, “No one is above the law”». ¹⁰ Questo fra l’altro porta Postema a sostenere che parlare di “*authoritarian rule of law*” è una contraddizione in termini. ¹¹

Governare secondo il diritto – cioè in accordo con il principio di legalità – non è sufficiente per garantire il *rule of law*. Ciò, del resto, è chiaro anche a livello istituzionale. La *European Commission for Democracy through Law*, cosiddetta *Venice Commission*, per esempio, trova, a partire dalle diverse tradizioni dello stato di diritto (*etat de droit*, *estado de derecho*, *Rechtsstaat*), una checklist europea intorno a cinque principi: il principio di legalità, il principio della certezza del diritto, la prevenzione dell’abuso o dell’uso

¹⁰ G.J. POSTEMA, *Law’s Rule. The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 56. «Il principio di riflessività sostiene, in primo luogo, che il diritto si applica al potere dominante e lo modera, e in secondo luogo, lo fa sottoponendo l’esercizio del potere a istituzioni e meccanismi di responsabilità. Il *rule of law* è solido in una comunità solo quando vi sono istituzioni forti ed efficaci dedicate a chiedere conto di tale esercizio, istituzioni che sono a loro volta responsabili. [...] La riflessività enfatizza una dimensione del requisito del *rule of law*: la supremazia del diritto. Tutti sono soggetti al diritto; in gergo, «Nessuno è al di sopra del diritto» (trad. mia).

¹¹ Si veda per esempio W. CHEN-H. FU (eds.), *Authoritarian Legality in Asia: Formation, Development and Transition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020. I curatori, nell’introduzione (*Authoritarian Legality, the Rule of Law, and Democracy*, pp. 1-14), propongono di distinguere tra *legality* e *rule of law*, definendo *legality* e non *rule of law* la presenza di parziali elementi del *rule of law* nei regimi autoritari.

fuorviante (*misuse*) del potere, il principio di eguaglianza, l'accesso alla giustizia.¹²

Chi esercita il potere è sottoposto alle stesse regole che crea, ma anche ad altre di contesto derivanti dalla grammatica costitutiva della stessa pratica giuridica, cioè la sua logica e i suoi meccanismi di controllo e responsabilità. La riflessività in senso oggettivo indica quella caratteristica circolarità del diritto per cui, sebbene ci vogliano poteri e volontà contingenti, questi trovano il loro fondamento in regole e sono obbediti in ossequio alle regole.¹³ Questa circolarità è appunto riflessiva in quanto il diritto ritorna su se stesso, si auto-regola e si auto-alimenta sempre nella linea della limitazione dell'arbitrarietà. La tesi è che questo modo di essere del diritto richieda un addestramento specifico da parte dei giuristi, che non può che essere trasmesso e acquisito attraverso il sapere giuridico.

3. La riflessività in senso soggettivo

La riflessività è comparsa alla fine del XIX secolo in campo epistemologico, sociologico e filosofico, come reazione al dualismo oggetto/soggetto, cioè come una strategia contro semplicistiche letture della conoscenza del soggetto come osservatore esterno soprattutto nelle scienze pratiche, alle quali appartiene la scienza giuridica.¹⁴ L'idea generale che veicola la riflessività dal punto di vista epistemologico è che occorre considerare se stessi in relazione all'oggetto della ricerca o della pratica e viceversa.¹⁵

¹² Venice Commission, *Rule of Law Checklist*, CDL-AD (2016)007-e. Cfr. anche *Report on the Rule of Law*, Venice Commission CDL-AD (2011) 003rev. <https://www.coe.int/en/web/venice-commission/reports/-studies> (ultimo accesso 27 settembre 2025).

¹³ Cfr. F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 157-164.

¹⁴ Non possiamo affrontare qui la questione dello statuto della scienza giuridica. Da ultimo, cfr. D. VALITUTTI, *La bella addormentata. La scienza del diritto e il 'problema' della sua autonomia*, ESI, Napoli, 2024.

¹⁵ M.S. ARCHER, *Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 4. Si veda anche M.S. ARCHER (ed.), *Conversations About Reflexivity*, Routledge,

Per alcune condizioni specifiche, la riflessività è un'attitudine epistemologica particolarmente necessaria nei contesti sociali, politici e giuridici contemporanei, anche se non è un'invenzione moderna. Essa è diventata maggiormente importante quando le tradizioni hanno perduto la capacità di guidare l'azione delle persone. Il declino dell'inerzia tipica delle tradizioni rende necessaria la ricerca di nuove risorse, diverse rispetto al passato, che non possono che venire dagli attori sociali coinvolti. Questa evoluzione è stata rafforzata dal processo di individualizzazione degli agenti sociali che caratterizza la cultura contemporanea.

La tesi dei sociologi della società del rischio, che sono quelli che meglio hanno tematizzato la svolta riflessiva, è che la disintegrazione delle tradizioni in una società di carattere globale porti alla liberazione degli individui, ma implichi allo stesso tempo anche un richiamo alla loro responsabilità.¹⁶ In ultima analisi, la riflessività è la qualità tipica di attori sociali che riconoscono di essere parte della soluzione del problema¹⁷ e, prima ancora, di essere parte del problema.¹⁸ Elementi riconducibili a questa dinamica sono rintracciabili in molte caratteristiche della società contemporanea, anche sul fronte delle istituzioni politiche, giuridiche e sociali. Si pensi al mondo del volontariato, al cosiddetto terzo settore, al fenomeno della società civile internazionale,¹⁹ tutti elementi che hanno peraltro concorso non dico

London, 2010. In Italia il principale protagonista nel dibattito sulla riflessività è stato P.P. DONATI, *Sociologia della riflessività. Come si entra nel dopomoderno*, il Mulino, Bologna, 2011.

¹⁶ U. BECK-E. BECK-GERNSHEIM, *Individualization*, Sage, London, 2002, p. 31.

¹⁷ Archer ha sviluppato un'accurata teoria sulla *reflexivity*, distinguendone varie forme. Si parla di *meta-reflexivity* quando si vuole fare riferimento alla capacità di sollevare questioni anche su noi stessi. M.S. ARCHER, *Structure, Agency and the Internal Conversation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 255.

¹⁸ Penso alla critica che Catharina MacKinnon rivolge alle femministe postmoderne, alle quali ritiene di dover chiedere non «cosa stanno dicendo», ma «cosa stanno facendo», in considerazione dell'atteggiamento negazionista nei confronti del genere e l'identità, ritenuto dalla MacKinnon un esercizio accademico irresponsabile. C.A. MACKINNON, *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 174.

¹⁹ Cfr. J.F. HAUGSETH-E. SMEPLASS, *The Greta Thunberg Effect: A Study of Norwegian Youth's Reflexivity on Climate Change*, in *Sociology*, 57, 4, 2023, pp. 921-939.

già a rifiutare l'idea che il diritto sia appannaggio di tecnici (cioè consista nella pratica di un club di funzionari),²⁰ ma per lo meno a potenziare la rilevanza dell'elemento sociale nella pratica giuridica. Ovviamente il passaggio dalla consapevolezza alla responsabilità non è automatico. In altre parole, la perdita di forza delle tradizioni non porta necessariamente alla crescita della riflessività individuale, né quest'ultima porta necessariamente alla responsabilità del singolo attore.

Nondimeno, la riflessività attiva alcuni processi tipici. Il primo è la consapevolezza della percezione di sé rispetto al mondo e in relazione ad esso. In altre parole, si tratta di riconoscere la specificità del proprio ruolo per la pratica rilevante. Il secondo è la capacità di stabilire priorità, grazie all'attitudine a distinguere e dare un peso diverso a valori più o meno importanti. In terzo luogo, la riflessività attiva l'impegno personale nel proteggere gli interessi più importanti, nella partecipazione ai processi di *decision making*, e prima ancora nel coinvolgimento nel prevenire difficoltà e deviazioni.²¹

Un problema a margine è se la riflessività possa essere propriamente una virtù o meno.²² In parte la difficoltà sta nel fatto che la riflessività – più che essere reattiva – è consapevolezza critica e attuale, se non vuole smentirsi. Pensare ad una riflessività solo reattiva o passiva è un paradosso. In questo senso, la riflessività rifugge quella ripetitività nell'esercizio che si ritiene caratterizzare classicamente la costruzione degli abiti o le

²⁰ B. CELANO, *La teoria del diritto di H.L.A. Hart. Un'introduzione critica*, il Mulino, Bologna, 2023, p. 200.

²¹ Si può rintracciare un'esemplificazione della riflessività a livello politico nelle cosiddette iterazioni democratiche di Seyla Benhabib, anche se l'autrice non pare ispirarsi alla letteratura qui segnalata. Benhabib intende le iterazioni democratiche come «complessi processi pubblici di argomentazione, deliberazione e scambio che hanno luogo tra le diverse istituzioni giuridiche e politiche e nelle associazioni della società civile, attraverso i quali le rivendicazioni e i principi universalistici dei diritti vengono contestati e contestualizzati, invocati e revocati, proposti e situati». S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini* (2004), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 143. Si tratta appunto di una lettura politica che apre – secondo l'autrice – alla universalizzazione della cittadinanza attraverso la creazione di norme cosmopolitiche.

²² P. BOURDIEU, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, p. 95.

virtù.²³ Ma una virtù non può essere identificata con la sola ripetizione di comportamenti o consistere in abiti indotti dall'esterno. In ogni caso, nel nostro tema, questa lettura cozzerebbe con le caratteristiche della riflessività nell'orizzonte delle abilità come expertise, dette anche virtù intellettuali. Le virtù intellettuali o abilità come expertise, rispetto a caratteristiche o virtù del carattere, non possono fare a meno della consapevolezza critica determinata dalla conoscenza scientifica, sebbene con le virtù del carattere, le virtù intellettuali condividano l'esigenza di aderire a quanto criticamente ritenuto degno di essere perseguito o protetto. A tal fine saranno richieste altre qualità come l'integrità o la fedeltà al diritto.²⁴

4. Riflessività e scienza giuridica

Per mantenere il discorso nell'ambito giuridico, si propone di ripercorrere alcuni indirizzi d'indagine che già si ispirano alla riflessività. Ne esaminerò tre di questi in un movimento progressivo di ampliamento del campo di applicazione. La tesi è che si tratti sempre di aspetti collegati all'attuazione del *rule of law*.

4.1. Riflessività e stereotipi

Un ambito nel quale si può osservare la riflessività all'opera come consapevolezza critica delle proprie condizioni epistemiche è quello della lotta contro gli stereotipi, problema sollevato soprattutto dalla *feminist jurisprudence*, ma con evidenti ricadute su vari fronti (in tema di razza, religione, status sociale, preferenze ideologiche o politiche).²⁵ La necessità di evitare stereotipi

²³ La distinzione tra virtù e *skill* non coincide ma converge parzialmente con la distinzione classica tra virtù etiche e dianoetiche. Le prime sono virtù del comportamento e del carattere, implicano la gestione delle emozioni e dei desideri e si ottengono attraverso un *training* spesso guidato da altri in chiave evolutiva. Le seconde sono virtù del pensiero e della conoscenza e nascono e si potenziano con l'insegnamento, lo studio e la riflessione. La distinzione si trova in ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1103a 14-26 e 1139a ss.

²⁴ Rinvio al mio *Etica delle professioni legali*, il Mulino, Bologna, 2013.

²⁵ Lo studio dei *bias* nelle decisioni giudiziali è l'oggetto di alcuni approcci al diritto ulteriori rispetto al femminismo. Le scienze cognitive applicate al

potrebbe ben essere inquadrata come l'ennesimo aggiornamento della checklist del *rule of law*, che certamente dovrebbe includere anche strumenti contro gli stereotipi, considerato che la sua finalità è la protezione contro l'arbitrio e la discriminazione ingiustificata ne costituisce espressione innegabile.²⁶ Come è noto, la più famosa checklist è quella di Lon Fuller.²⁷ Questa lista include il carattere prospettico e non retroattivo del diritto, la praticabilità del diritto, la sua promulgazione o pubblicità, la chiarezza e comprensibilità del dettato normativo, la non contraddittorietà e la coerenza tra le prescrizioni, la stabilità nel tempo delle regole, la generalità e la congruenza tra funzionari e regole, nel senso che queste vanno applicate dai funzionari sottoposti alle stesse regole, e l'esigenza che le regole vengano applicate con imparzialità, di cui l'assenza di stereotipi è parte fondamentale. Vale la pena di notare, peraltro, che lo sforzo per approfondire i requisiti del *rule of law* è un esercizio di riflessività, purché la redazione delle checklists non si trasformi in letture anatomiche riduzioniste, ma dall'anatomia del *rule of law* sia possibile risalire alla sua fisiologia o teleologia.²⁸ La riflessività aiuta a trovare un significato organico al *rule of law* nella pluralità delle sue manifestazioni e nella capacità di adattamento del principio a contesti e a problemi diversi. Le diverse istanze specifiche sono originate da un fondamento unitario, che è l'obiettivo – in negativo – di proteggere dall'esercizio del potere arbitrario o – in positivo – di assicurare una interdipendenza equa.

diritto e le neuroscienze studiano come i processi mentali, le percezioni, ma anche fattori psicologici e di contesto influenzino la giurisdizione. Cfr. S.E. REDFIELD (ed.), *Enhancing justice, reducing bias*, American Bar Association. Judicial Division, Chicago, 2017. Il punto è che questi studi spesso si propongono il compito di dimostrare che i *bias* operano effettivamente, ma se l'indagine è empirica, difficilmente potrà tradursi in indicazioni metodologiche da seguire.

²⁶ Sul modo in cui libertà ed eguaglianza sono presenti nel *rule of law*, mi permetto di rinviare al mio *The Legal Balance Between Liberty and Equality*, in J. HASANBEGOVIC (ed.), *On Equality & Liberty and Their Contemporary Legal Meaning*, Dosije studio, Belgrade, 2021, pp. 47-67.

²⁷ L.L. FULLER, *La moralità del diritto* (1964), Giuffrè, Milano, 1968, pp. 60-65.

²⁸ Cfr. M. KRYGIER, *The Rule of Law: Pasts, Presents and Two Possible Futures*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 1, 2016, pp. 199-229.

Come è noto, il punto chiave di una epistemologia femminista è che il genere influenza la conoscenza. La conoscenza è situata e rispecchia la particolare prospettiva del conoscente in base al genere. Questo condizionamento agisce sul piano del contesto della scoperta,²⁹ cioè, nell'ambito in cui l'operatore del diritto (o il partecipante alla pratica giuridica) reperisce i parametri di cui si serve per valutare l'azione da compiere o da giudicare. È lì che si rivela la parzialità, il *bias*, che essendo generato da processi sociali è difficilmente evitabile. Il pensiero femminista ha pertanto approntato soluzioni riguardo agli stereotipi, distinguendo le condizioni epistemologiche alle quali è possibile usare un pregiudizio come strumento di conoscenza e quando invece esso è foriero di discriminazione.³⁰ La prima condizione per distinguerli è la consapevolezza del pregiudizio e la coscienza della sua parzialità. La seconda è l'esigenza di ricorrere a forme di controllo e verifiche che non possono che provenire da una comunità epistemologica allargata e aperta. Sebbene ben presente come problema, la problematica è ancora in studio, ma iniziano ad esserci indicazioni metodologiche sistematiche di rilievo.³¹

In prospettiva di formazione dei giuristi o di aggiornamento professionale, questo significa che è necessario insegnare a valorizzare la dimensione cooperativa dell'impresa giuridica, esaltando tutte le dimensioni del dialogo sia tra attori diversi, sia all'interno dei ruoli,³² ma anche valorizzando tutte le procedure

²⁹ L'applicazione di questa distinzione epistemologica al diritto è di R.A. WASSERSTROM, *The Judicial Decision: Toward a Theory of Legal Justification*, Stanford University Press, Stanford, 1961.

³⁰ E. ANDERSON, *Feminist Epistemology and Philosophy of Science*, in E.N. ZALTA (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/feminism-epistemology/> (ultimo accesso 8 ottobre 2025) e S. HARDING, *The Method Question*, in *Hypatia*, 2, 3, 1987, pp. 19-35.

³¹ Cfr. F.J. ARENA (coord.), *Manual sobre los Efectos de los Estereotipos en la Impartición de Justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2022.

³² Per esempio, in ambito giudiziario oggi si presta grande attenzione al *judicial dialogue* e all'uso del diritto straniero, soprattutto ad opera delle corti costituzionali. Sul dialogo giudiziale e sulle sue condizioni, cfr. G. LATTANZI-M. CARTABIA, *Dialogue between courts and the Taricco case*, 8 marzo 2019, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/LATTANZI-CARTABIA_BUDAPEST_MARZO_2019.pdf (ultimo accesso 3 ottobre 2025).

partecipative istituzionalizzate – da quelle preposte alla formazione della legge, alle forme di coinvolgimento degli interessati alle decisioni amministrative, alla partecipazione alla decisione giudiziale attraverso un'attività argomentativa strutturata secondo il principio del contraddittorio.³³ Siamo ancora molto lontani da una cultura giuridica di questo tipo.

4.2. Riflessività e immaginazione dei giuristi in sistemi pluralistici

Un altro campo in cui la riflessività è stata messa a profitto è il diritto internazionale,³⁴ e non per caso. Ad essere messa in risalto in questa occasione è l'idea secondo cui i metodi utilizzati per descrivere i fenomeni contribuiscono alla costruzione dei fenomeni stessi,³⁵ quello che veniva evocato dall'idea di *Juristenrecht*. Il richiamo strutturale tra l'oggetto e il soggetto della conoscenza giuridica³⁶ è osservabile nella tendenza a ricostruirne le storie, al plurale, ciascuna di esse intesa come un esercizio di comprensione della natura del diritto internazionale; oppure nell'abbondanza di indagini sul background degli attori del diritto internazionale e sul modo in cui si affrontano le problematiche

2025). Sull'uso del diritto straniero, cfr. il fascicolo D. CANALE (a cura di), *L'uso del diritto straniero nell'interpretazione giuridica*, in *Ars Interpretandi*, 5, 1, 2016, pp. 7-115, con saggi di S. Berteau, C. Sarra, D. Canale, A. Lollini, A. Oddi, P. Martino.

³³ Cfr. F. VIOLA, *Una teoria deliberativa della giurisdizione?*, in *Ars Interpretandi*, 7, 1, 2018, pp. 13-28.

³⁴ S. SINGH-J. D'ASPREMONT, *Introduction: The Life of International Law and Its Concepts*, in ID., *Concepts for International Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019, pp. 1-24.

³⁵ E.M. WHITAKER-P. ATKINSON, *Reflexivity in Social Research*, Palgrave MacMillan, Cham, 2021. La riflessività è stata al centro della revisione dei punti di vista interno ed esterno nella sociologia del diritto in P. BOURDIEU, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, Stanford University Press, Stanford, 1990. Nel campo della teoria del diritto internazionale, Andrea Bianchi ha definito la riflessività come l'attitudine a «turn on the relationship between the object and the subject of investigation», A. BIANCHI, *International Law Theories*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 3.

³⁶ Questo indirizzo ha preso le mosse esplicitamente dalla più generale svolta riflessiva della ricerca, come, per esempio, illustrata in K. LUMSDEN, *Reflexive Theory. Method and Practice*, Routledge, New York, 2020.

principali.³⁷ In ultima istanza, la riflessività mette a fuoco il ruolo dei giuristi internazionalisti nella costruzione dello stesso diritto internazionale.³⁸

In una indagine sulle storie del diritto internazionale, Martti Koskenniemi si propone di esplorare come i giuristi internazionalisti hanno reagito alle sfide giuridiche e culturali del loro tempo. Egli nota come essi abbiano utilizzato in modo nuovo le categorie giuridiche allora disponibili in quanto appunto appartenenti al bagaglio della scienza giuridica. Koskenniemi sottolinea quello che chiama il potere dell'“immaginazione giuridica”, una combinazione di cultura giuridica e di capacità di percezione dei nuovi problemi, che l'autore abbina alla capacità di bricolage giuridico, cioè all'abilità di espandere concetti e categorie giuridiche già note.³⁹ Questa sarebbe l'opera della riflessività, capace di aprire nuovi sviluppi per nuovi problemi, seppur radicandosi nella sapienza antica del diritto. Il giurista da questo punto di vista è come lo scriba che è capace di estrarre dal proprio tesoro cose nuove e cose antiche.⁴⁰ In altre parole, l'innovazione può essere fatta solo nel solco di una tradizione e nel rispetto della logica interna che guida le pratiche giuridiche. Questa logica può essere riassunta nei termini di protezione contro l'arbitrarietà del potere che il *rule of law* si propone.

È interessante notare che nella nascita del diritto internazionale moderno questo sforzo di immaginare nuovi strumenti giuridici inizia all'interno dello Stato e si espande oltre i confini nazionali, dal diritto degli Stati europei al diritto della comunità internazionale, ma vale anche il movimento contrario.⁴¹ La tesi

³⁷ Sulla impossibile neutralità della storia del diritto internazionale e il ruolo creativo dei giuristi, cfr. A. ORFORD, *International Law and the Politics of History*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

³⁸ Una sintesi in M. KOSKENNIEMI, *To the Uttermost Parts of the Earth. Legal Imagination and International Power, 1300-1870*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021. Si veda pure J. D'ASPREMONT, *International law as a Belief System*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

³⁹ M. KOSKENNIEMI, *op. cit.*, p. 1. Si tratta in fondo dell'uso della analogia, considerato dall'autore un importante mezzo per fare progredire la scienza.

⁴⁰ Mt 13, 51-52.

⁴¹ Ho sostenuto che lo *ius gentium* possa essere considerato un paradigma per il diritto migliore rispetto al diritto statale in *I diritti umani e lo ius gentium del nostro tempo*, in I. TRUJILLO (a cura di), *Storie dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 145-163.

è comunque che la conoscenza giuridica non funzioni in modo discendente – contro i diversi usi dei modelli deduttivi, sia sul piano sistematico, sia su quello pratico ⁴² – ma operi piuttosto in forma di ricerca ascendente, analogica ed espansiva. ⁴³

Che la scienza giuridica non si limiti a descrivere il diritto o a dedurlo da premesse già poste, ma partecipi alla sua costruzione è un'idea che nella modernità giuridica è risultata inversamente proporzionale al consolidamento del potere degli Stati. Quanto più si dà importanza al potere dello Stato, tanto meno credito viene dato al contributo della scienza giuridica e alle sue dottrine, perché il diritto viene concepito come un prodotto politico controllato dai legislatori. ⁴⁴ Questa lettura – che ha avuto un notevole successo nell'età della codificazione – è ben lontana dalla riflessività e soprattutto appare totalmente estranea allo stadio di evoluzione del diritto contemporaneo in cui il diritto è parlato a più voci.

Nel diritto internazionale l'accertamento del diritto è stato sempre un'operazione complessa, più che nel livello domestico, dove però l'attuale decostruzione dello schema tradizionale delle fonti e la costituzionalizzazione del diritto ⁴⁵ fa scartare l'adeguatezza di soluzioni basate su gerarchie normative. L'evoluzione del diritto degli Stati nei loro crescenti rapporti di cooperazione e la porosità degli ordinamenti giuridici, da un lato, e la costituzionalizzazione del diritto negli Stati – come anche la pervasività di alcuni valori nel diritto internazionale –, ⁴⁶ dall'altro, rilanciano

⁴² Come costruzione di sistemi assiomatici o come dottrina del sillogismo giudiziale.

⁴³ M. KOSKENNIEMI, *op. cit.*, pp. 4-12.

⁴⁴ Come è noto, in questo contesto, la scienza giuridica è stata concepita come un metadiscorso, cioè un discorso sul discorso del legislatore, o meglio, sull'insieme di entità linguistiche prodotte dai legislatori. Cfr. N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976, pp. 287-324. Nella stessa direzione, C.E. ALCHOURRÓN-E. BULYGIN, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales* (1996), Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2000.

⁴⁵ Tra le tante sintesi, per la sua efficacia rinvio a E. SCODITTI, *I nodi del Costituzionalismo contemporaneo e la sfida per l'Associazione Nazionale Magistrati*, in *Questione giustizia*, 27 febbraio 2024 in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/nodi-cost-cont-e-anm> (ultimo accesso 3 ottobre 2025).

⁴⁶ Una sintesi delle diverse accezioni della costituzionalizzazione del

il ruolo della scienza giuridica nel compito di fornire una lettura intelligibile del diritto vigente e renda palese il senso unitario dell'impresa. Il richiamo al principio di legalità a livello interno non è più sufficiente, questa volta perché i legislatori e i regolatori sono plurali nei sistemi multilivello. Nel diritto internazionale, ma anche in quello sovranazionale e domestico, si inizia a parlare di "interlegalità",⁴⁷ espressione da precisare ma che sintetizza bene l'idea delle interconnessioni tra ordinamenti giuridici diversi.

La complessità delle decisioni da prendere in contesti di pluralismo giuridico richiede uno sforzo e una responsabilità particolari, da declinare in modo diverso rispetto ai diversi ruoli. Non più solo legislatori-regolatori, ma anche giudici, avvocati, funzionari e studiosi del diritto sono attori principali nel compito di trovare l'unità del diritto pluralistico e differenziato. In fondo è proprio questo il compito della scienza giuridica, che ognuno deve poi sviluppare in base alla prospettiva specifica del ruolo, ma senza perdere di vista quello degli altri, secondo l'idea della comunità epistemica, che è utile sia a comprendere i limiti dei vari ruoli, sia a valorizzarne la complementarità nella costruzione del diritto. Legislatori e regolatori devono essere capaci di individuare regole comuni, con il contributo delle corti costituzionali, cosa certamente non facile soprattutto in contesti polarizzati; i giudici ordinari devono sapere prendere decisioni complesse nei casi concreti come anche, a loro modo, i funzionari pubblici, in ascolto delle sempre nuove esigenze sociali che arrivano attraverso le parti nel caso dei giudici, degli interessati nel caso dell'amministrazione; gli avvocati e gli esponenti di altri ruoli giuridici (arbitri, notai, mediatori, consulenti) dovrebbero essere affidabili interpreti del diritto e delle sue implicazioni sull'azione e la vita delle persone. Non si tratta solo di costruire una nuova teoria dell'organizzazione dei poteri, ma di interpretare il proprio ruolo alla luce del *rule of law*, che è proprio il principio che richiede questa coralità.

diritto internazionale in R. BIFULCO, *La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale*, in *Rivista AIC*, 4, 2014, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2014_Bifulco.pdf (ultimo accesso 9 ottobre 2025).

⁴⁷ G. PALOMBELLA (ed.), *Approaching Inter-legality*, in *Riv. fil. dir.*, 11, 1, 2022, pp. 7-90.

4.3. Riflessività e concetto di diritto

Un ultimo contributo alla riflessività si può trarre dalla teoria e filosofia del diritto contemporaneo. Non tutti i modi di intendere e di praticare la scienza giuridica sono riflessivi. Per contribuire alla costruzione e alla pratica del diritto, la scienza giuridica deve prendere le distanze sia da letture meramente descrittive dei fatti,⁴⁸ sia da letture esterne, cioè manipolative o ideologiche, del diritto. Come ha recentemente scritto Julie Dickson, «[l]aw exists both as an institutional practice and social fact, and as a normative, reason-giving, and value-aspiring phenomenon».⁴⁹ Le letture puramente descrittive del diritto (e ancora di più dei discorsi dei legislatori) misconoscono la dimensione aspirazionale del diritto, mentre le letture manipolative e ideologiche immettono nel diritto valori esterni ad esso. Alla luce della riflessività, il compito della scienza giuridica è quello di articolare la migliore versione possibile del diritto, dove “migliore” è da riferire al suo ideale regolativo (il diritto come dovrebbe essere, cioè secondo il *rule of law*), e “possibile” alle condizioni fattuali della sua esistenza.⁵⁰ La dimensione aspirazionale deve essere costruita a partire dalle condizioni reali del diritto, perché appunto si tratta di una pratica sociale e non di un’utopia. Il movimento tra dati di esistenza e aspirazioni è certamente un’altra delle dinamiche circolari della riflessività, e presuppone anche la capacità di comprendere la rilevanza e di attribuire un peso a quello che ha maggiore rilievo. La scienza giuridica deve rendere

⁴⁸ E nemmeno le descrizioni di prescrizioni. È difficile dare un giudizio dal punto di vista della riflessività sulla concezione kelseniana di scienza giuridica, a ragione della sua ascendenza neokantiana. Una ricostruzione convincente si trova in T. WIDLAK, *The Teleology of Peace and Kelsen's Philosophy of International Law*, in J.E. NUÑEZ-G. VILLA-ROSAS-J.L. FABRA-ZAMORA (eds.), *Kelsen's Legacy. Legal Normativity, International Law and Democracy*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2025, pp. 241-257. L'autore distingue tra le opere kelseniane di teoria del diritto e quelle di filosofia del diritto, queste ultime dedicate al diritto internazionale, dove emerge il *telos* del diritto, cioè la pace, tema che secondo l'autore è trattato in modo filosofico e quindi anche riflessivo. Almeno in relazione al diritto internazionale Kelsen risponderebbe alla domanda come deve essere il diritto.

⁴⁹ J. DICKSON, *Elucidating Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022, p. 87.

⁵⁰ L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di Filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1981, pp. 179-180.

giustizia alla specifica dualità del diritto – quella che collega una pratica al suo scopo – ed è qui che di nuovo la riflessività gioca un ruolo importante.

Nel 2008 Nigel Simmonds ha sviluppato la tesi secondo cui il diritto è un'idea "morale" incarnata in pratiche istituzionali consolidate. Qui morale deve essere inteso nel senso che il *rule of law* è l'ideale interno al diritto. Il *rule of law* è cioè l'obiettivo di quelle pratiche consolidate e, allo stesso tempo, costituisce il parametro immanente (implicito o esplicito) per criticare quelle pratiche,⁵¹ come anche per guidare gli operatori nell'azione giuridica. In questa luce Simmonds ha definito la riflessività come la capacità di fare appello esplicito o implicito al *rule of law* nella pratica del diritto.⁵² Gli operatori del diritto sono chiamati a riflettere sull'azione in gioco e a commisurarla al *rule of law*. La riflessività è precisamente la capacità cognitiva necessaria a collegare l'azione concreta giuridica con le finalità della pratica. In altre parole, si tratta di agire secondo il diritto. Da questo punto di vista, la riflessività può essere considerata la capacità di chi adotta il "punto di vista interno" nel modo spiegato, contro approcci strategici o manipolativi. La mentalità strategica si avvicina al cosiddetto punto di vista del *bad man*, o del *free rider*, che opera in modo prudenziale, dove la prudenza è intesa come l'abilità di scegliere secondo il calcolo costi-benefici. Il soggetto prudente agisce in modo da evitare la sanzione come conseguenza negativa (costo) della propria azione. Il punto di vista interno invece è quello del soggetto aperto a seguire il diritto senza rinunciare alle proprie deliberazioni, anzi, informandole al *rule of law*.

Per spiegare come funziona la riflessività, Simmonds fa un paragone tra il *rule of law* e l'amicizia.⁵³ Di tanto in tanto, tutti

⁵¹ Secondo Simmonds, la *reflexivity* implica il riferimento al *rule of law* come una sorta di idea regolativa sul modo di partecipare all'impresa giuridica. Si veda N. SIMMONDS, *Law as a Moral Idea*, Oxford University Press, Oxford, 2008 e ID., *Reflexivity and the Idea of Law*, in *Jurisprudence*, 1, 1, 2010, pp. 1-23.

⁵² La *reflexivity* è stata anche al cuore della reazione contro l'espansione del diritto in tutte le sfere della vita, in altre parole, è essa stessa la premessa per comprendere i limiti del diritto. Cfr. G. TEUBNER, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, in *Law & Society Review*, 17, 2, 1983, pp. 239-286.

⁵³ Questa analogia ha una lunga storia. All'inizio del Novecento, a coloro che sostenevano la tesi secondo cui una legge ingiusta non è una vera legge

ci interroghiamo sul modo in cui il nostro comportamento o quello degli altri rientra nella categoria di ciò che farebbe un “buon amico”. Mi sto comportando da buon amico? I miei/loro comportamenti sono tipici dei buoni amici? Allo stesso modo, possiamo chiederci se le nostre istituzioni e le nostre azioni corrispondono ad una buona pratica giuridica, quella ispirata al *rule of law*. La differenza tra il caso dell’amicizia e quello del *rule of law* è che le ragioni per sostenere quest’ultima sono istituzionali e non facoltative o soggettive.⁵⁴ L’impegno per la realizzazione del *rule of law* è la conseguenza della scelta di operare secondo il diritto. La riflessività è, in questo senso, connessa con la fedeltà al diritto, che implica l’accettazione delle regole del gioco giuridico e dei suoi meccanismi. Mentre la riflessività è un’abilità cognitiva, la fedeltà è l’impegno concreto nel compito di attuare il diritto per quello che è, cioè una pratica volta a realizzare il *rule of law*. La fedeltà si fonda sulla promessa che il diritto fa a chi accetta il suo governo – quella di offrire protezione contro i poteri arbitrari –, promessa che si realizza attraverso le azioni degli operatori del diritto quando agiscono secondo diritto.

5. Conclusioni

La riflessività in senso oggettivo esprime il principio secondo cui nessuno è al di sopra del diritto, uno dei modi di riassumere il cuore del *rule of law*. In senso soggettivo, la riflessività – che sta ad indicare una forma di consapevolezza e di impegno degli attori della pratica – è necessaria affinché il *rule of law* possa essere implementato. Suoi usi diversi si possono trovare a vari livelli: a livello della lotta contro gli stereotipi, come approfondimento delle

così come un falso amico non è un amico, Rudolf Stammler obietta che il paragone più appropriato non è con l’amicizia, che è un concetto già pregno di valore, ma con la predica: una legge ingiusta è una legge vera così come una cattiva predica è tuttavia una predica vera. Sebbene Stammler sostenga l’idea che il concetto di diritto non è contraddetto da contenuti ingiusti, egli non nega che la natura del diritto sia informata dal principio del rispetto reciproco tra le persone unite sotto di esso, che è comunque una idea di giustizia vicina al *rule of law*. R. STAMMLER, *The Theory of Justice*, The Lawbook Exchange, Union NJ, 2000. Sul significato di questo dibattito, F. VIOLA, 1900-2020. *Una storia del diritto naturale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 18-25.

⁵⁴ N. SIMMONDS, *Reflexivity and the Idea of Law*, cit., p. 11.

condizioni per l'imparzialità attraverso il controllo della comunità epistemica; a livello di armonizzazione di diversi sistemi normativi multilivello, come capacità di trovare un ordine nel pluralismo; a livello di cooperazione tra ruoli giuridici diversi, come valorizzazione della diversità di prospettive alla luce di uno scopo unitario.

Tra pratiche giuridiche sempre più espansive e porose, la riflessività come componente della conoscenza pratico-giuridica offre un contributo importante nel compito di realizzare l'aspirazione del diritto a fornire protezione contro l'arbitrarietà nell'esercizio del potere.

Bibliografia

ALCHOURRÓN CARLOS E.-BULYGIN EUGENIO, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales* (1996), Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2000.

AMALIA AMAYA, *Law and virtue theory*, in M. SELLERS-S. KIRSTE (eds.), *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Springer, Dordrecht, 2019.

ANDERSON ELIZABETH, *Feminist Epistemology and Philosophy of Science*, in E.N. ZALTA (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2020.

ARCHER MARGARET S., *Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

ARCHER MARGARET S. (ed.), *Conversations About Reflexivity*, Routledge, London, 2010.

ARENA FEDERICO JOSE (coord.), *Manual sobre los Efectos de los Estereotipos en la Impartición de Justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2022.

ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, a cura di C. NATALI, Laterza, Bari-Roma, 1999.

BECK ULRICH-BECK GERNSEIM ELIZABETH, *Individualization*, Sage, London, 2002.

BENHABIB SEYLA, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini* (2004), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.

BIANCHI ANDREA, *International Law Theories*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

BIFULCO RAFFAELE, *La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale*, in *Rivista AIC*, 4, 2014.

BOBBIO NORBERTO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976, pp. 287-324.

BOURDIEU PIERRE, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.

BOURDIEU PIERRE, *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*, Stanford University Press, Stanford, 1990.

CANALE DAMIANO (a cura di), *L'uso del diritto straniero nell'interpretazione giuridica*, in *Ars Interpretandi*, 5, 1, 2016.

CELANO BRUNO, *La teoria del diritto di H.L.A. Hart. Un'introduzione critica*, il Mulino, Bologna, 2023.

CHEN WEITSENG-FU HUALING (eds.), *Authoritarian Legality in Asia: Formation, Development and Transition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

CLARKE BRIDGET, *Virtue as a Sensitivity*, in N.E. SNOW (ed.), *The Oxford Handbook of Virtue*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 35-56.

CRAIG PAUL, *Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework*, in *Public Law*, Autumn 1997, pp. 467-487.

D'ASPREMONT JEAN, *International law as a Belief System*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

DICKSON JULIE, *Elucidating Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

DONATI PIERPAOLO, *Sociologia della riflessività. Come si entra nel dopo-moderno*, il Mulino, Bologna, 2011.

FARRELLY COLIN-SOLUM LAWRENCE B. (eds.), *Virtue Jurisprudence*, Palgrave Macmillan, New York, 2008.

FULLER LON L., *La moralità del diritto* (1964), Giuffrè, Milano, 1968.

HARDING SANDRA, *The Method Question*, in *Hypatia*, 2, 3, 1987, pp. 19-35.

HAUGSETH JAN FRODE-SMEPLASS ELI, *The Greta Thunberg Effect: A Study of Norwegian Youth's Reflexivity on Climate Change*, in *Sociology*, 57, 4, 2023, pp. 921-939.

HIMMA KENNET EINAR, *What Exactly is the Problem with Judicial Supremacy? The Rule of Law, Moral Legitimacy, and the Construction of Constitutional Law*, in M.A. JOVANOVIC-K.E. HIMMA (eds.), *Courts, Interpretation, the Rule of Law*, Eleven International Publishing, The Hague, 2014, pp. 9- 32.

KOSKENNIEMI MARTTI, *To the Uttermost Parts of the Earth*.

Legal Imagination and International Power, 1300-1870, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

KRYGIER MARTIN, *The Rule of Law: Pasts, Presents and Two Possible Futures*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 1, 2016, pp. 199-229.

LATTANZI GIORGIO-CARTABIA MARTA, *Dialogue between courts and the Taricco case*, 8 marzo 2019. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/LATTANZI-CARTABIA_BUDAPEST_MARZO_2019.pdf

LOMBARDI VALLAURI LUIGI, *Corso di Filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 1981.

LUMSDEN KAREN, *Reflexive Theory. Method and Practice*, Routledge, New York, 2020.

MACKINNON CATHARINE A., *Le donne sono umane?*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

MILLER CHRISTIAN B., *Virtue as a Trait*, in N.E. SNOW (ed.), *The Oxford Handbook of Virtue*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 9-34.

ORFORD ANNE, *International Law and the Politics of History*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

PALOMBELLA GIANLUIGI (ed.), *Approaching Inter-legality*, in *Riv. fil. dir.*, 11, 1, 2022, pp. 7-90.

POSTEMA GERALD J., *Law's Rule. The Nature, Value, and Viability of the Rule of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

RAZ JOSEPH, *The Law's Own Virtue*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 39, 1, 2019, pp. 1-15.

REDFIELD SARAH E. (ed.), *Enhancing justice, reducing bias*, American Bar Association. Judicial Division, Chicago, 2017.

SCODITTI ENRICO, *I nodi del Costituzionalismo contemporaneo e la sfida per l'Associazione Nazionale Magistrati*, in *Questione giustiziana*, 27 febbraio 2024.

SEN AMARTYA K., *Elements of a Theory of Human Rights*, in *Philosophy & Public Affairs*, 32, 4, 2004, pp. 393-409.

SIMMONDS NIGEL, *Law as a Moral Idea*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

SIMMONDS NIGEL, *Reflexivity and the Idea of Law*, in *Jurisprudence*, 1, 1, 2010, pp. 1-23.

SINGH SAHIB-D'ASPREMONT JEAN, *Introduction: The Life of International Law and Its Concepts*, in ID., *Concepts for International Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2019.